

**PIANO INTERNO**  
**ai sensi del Regolamento UE 2016/1011**  
**Procedure adottate dalla Banca in caso di variazione**  
**o cessazione degli indici di riferimento per i contratti finanziari**

**1) Premessa e quadro normativo**

Dal 1° gennaio 2018 è in vigore il Regolamento UE 2016/1011 dell'8 giugno 2016 (c.d. BMR – *Benchmark Regulation*) in materia di indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari<sup>1</sup> e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento.

Per contratto finanziario si intende, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, n. 18 del Regolamento BMR, qualunque finanziamento di credito al consumo, le aperture di credito in conto corrente (CCD – Direttiva 2008/48/UE) e i contratti disciplinati dal credito immobiliare ai consumatori (MCD – Direttiva 2014/17/UE). La normativa ha impatto anche per le aperture di credito e gli sconfinamenti sul conto corrente, riferibili a consumatori.

Il presente documento delinea il piano interno che, ai sensi dell'articolo 28, comma 2 del Regolamento BMR, le entità sottoposte a vigilanza<sup>2</sup> che utilizzano un indice di riferimento per la parametrizzazione di un contratto redigono e mantengono, specificando le azioni da intraprendere in caso di variazioni sostanziali di un indice di riferimento o qualora lo stesso cessi di essere rilevato e/o fornito.

**2) Procedure interne applicate nell'evento di sostanziale variazione o cessazione di indice di riferimento**

La Banca applica il presente piano interno in coerenza con l'art. 28, comma 2 del Regolamento BMR.

<b>Evento</b>	<b>Azione</b>
<b>Rilevazione dell'evento variazione sostanziale o cessazione indice</b>	Per variazioni sostanziali si intendono le c.d. modifiche rilevanti della metodologia per la determinazione dell'indice di cui all'art. 13 del BMR. Per cessazione si intende il venir meno della rilevazione o determinazione del parametro da parte dell'ente preposto a tale scopo.
<b>Individuazione dell'indice di riferimento alternativo</b>	Le unità organizzative interne competenti effettuano la scelta dell'indice di riferimento alternativo, ove presente: - tenendo in considerazione le condizioni normative e di mercato vigenti al momento della redazione del presente piano interno e secondo le modalità operative in uso - indicando le motivazioni della scelta per cui tali indici rappresentano una valida alternativa - sulla base degli indici inclusi nel registro ESMA ( <i>European securities and markets authority</i> ) degli amministratori e degli indici di riferimento.

<sup>1</sup> Gli strumenti finanziari sono definiti all'art. 3, comma 1, n. 16) del Regolamento BMR come qualsiasi strumento di cui alla sezione C dell'allegato I alla direttiva 2014/65/UE (c.d. MiFid II) per il quale è stata presentata richiesta di ammissione alla negoziazione in una sede di negoziazione di cui all'art. 4, comma 1, punto 24, della MiFid II, o che è già negoziato in una sede di negoziazione oppure attraverso un internalizzatore sistematico, quale definito all'art. 4, comma 1, punto 20), della stessa direttiva.

<sup>2</sup> Le entità sottoposte a vigilanza sono definite all'art. 3, comma 1, n. 17 del Regolamento BMR.

<b>Approvazione e deliberazione dell'indice alternativo</b>	L'indice sostitutivo è approvato dall'organo con funzioni di supervisione strategica.
<b>Comunicazione alla clientela della variazione dell'indice di riferimento</b>	La Banca informa il cliente indicando l'indice sostitutivo nella comunicazione di invio della corrispondenza relativa al rapporto contrattuale. In caso di contratto di mutuo, unitamente alla comunicazione di variazione dell'indice, si trasmette al cliente, a titolo indicativo, un piano di ammortamento aggiornato sulla base del nuovo parametro, ipotizzandone la costanza nel tempo.
<b>Inserimento delle clausole di richiamo nei contratti di finanziamento</b>	I contratti sono integrati con clausole contrattuali che informano il cliente delle azioni che la Banca adotta in caso di variazione o cessazione dell'indice di riferimento.
<b>Applicazione dell'indice sostitutivo al contratto interessato</b>	La sostituzione dell'indice è effettuata a decorrere dall'inizio del primo periodo successivo alla dismissione dell'indice di riferimento contrattualmente stabilito. Il presente piano interno è applicato per il caso in cui il contratto di credito non preveda, ab origine, un indice di riferimento alternativo, o nell'eventualità in cui anche quest'ultimo cessi o registri l'evento della "modifica rilevante".
<b>Monitoraggio e aggiornamento</b>	La Banca monitora ed aggiorna costantemente il presente piano interno oltre a verificare la coerenza degli indici utilizzati.
<b>Pubblicazione</b>	Il presente piano interno è pubblicato sul sito internet della Banca nella sezione "trasparenza".